

# **Interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'a. s. 2021/2022**

## **Criteria e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo**

### **Delibera n. 871 del 28/05/2021**

**Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: art. 2, comma 1, lettera h), art. 74 e art. 86, comma 3. Criteria e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2021/2022.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 871 Prot. n. 11/2021-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: art. 2, comma 1, lettera h), art. 74 e art. 86, comma 3. Criteria e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-S167-00041

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 17

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, legge provinciale sulla scuola, e in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera h) e 74 prevedono l'attivazione di servizi e iniziative a sostegno dell'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità, da difficoltà

di apprendimento o da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali.

Il decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (Regolamento per favorire

l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali - di seguito "regolamento"), in

attuazione del citato articolo 74 della legge provinciale sulla scuola, individua all'articolo 3, i destinatari degli

interventi, disciplinando la promozione delle azioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b) della legge provinciale sulla scuola.

Secondo quanto stabilito all'articolo 86, commi 2 e 3, della legge provinciale sulla scuola, la Giunta provinciale definisce annualmente, con apposite deliberazioni, i criteri per la determinazione dell'organico docente specializzato sul sostegno didattico.

Con deliberazione n. 401 del 22 marzo 2019, modificata con deliberazione n. 568 del 30 aprile 2020, la Giunta provinciale ha approvato, in attuazione dell'articolo 74 e 86 comma 3 della L.P.

5/2006, i criteri e le modalità dell'offerta dei servizi per la piena attuazione dell'inclusione scolastica a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali.

In considerazione della necessità di aggiornare quest'ultimo provvedimento, definendo in maniera più completa ed esaustiva la gamma dei servizi offerti, con il presente atto si intende dare unitarietà alla materia proponendo l'approvazione di un nuovo testo.

In primo luogo, si rende necessario determinare i criteri per l'assegnazione del personale assistente educatore di cui all'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, con l'obiettivo di garantire stabilità, continuità, appropriatezza delle risorse e omogeneità nell'organizzazione del servizio,

tenuto conto di quanto previsto da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 di data 12 luglio 2019, che ha approvato la dotazione ai fini dell'assunzione in ruolo del comparto scuola relativamente al personale A.T.A (amministrativo, tecnico ed ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, disponendo un contingente per gli assistenti educatori pari a complessive n. 169 unità. Considerato che l'incidenza delle condizioni di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica appare piuttosto uniforme sul territorio e costante nel tempo, attestandosi, ogni n. 100 iscritti, su una media di circa 4,5 unità per il primo ciclo, di 1,5 unità per il secondo grado e di 11,0 unità per gli istituti formativi, si ritiene opportuno parametrare la dotazione organica di personale provinciale assistente educatore in ragione del numero complessivo degli iscritti considerati alla data della definizione degli organici docenti; ciò anche al fine di garantire maggiore continuità degli interventi in un ambito particolarmente delicato in quanto legato allo sviluppo delle potenzialità e al benessere di ciascuno studente e studentessa.

Pertanto, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 del 2019, dalla legge finanziaria (come previsto all'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola) e dai relativi stanziamenti di bilancio, si propone di ripartire le unità di personale assistente educatore sulla base di un coefficiente numerico ottenuto tenendo conto del monte ore RIFERIMENTO : 2021-S167-00041

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 17

complessivo assegnabile in ragione della dotazione organica definita dalla Giunta provinciale (pari come detto a complessive n. 169 unità) e ripartendo tale monte ore in misura percentuale - in modo da garantire la continuità delle assegnazioni che sono state storicamente disposte con riferimento ai due diversi gradi di istruzione (nell'ultimo quadriennio preso in esame, pari circa al 90% per il primo ciclo e al 10% per il secondo ciclo) - sulla base del numero degli iscritti per ciascuna istituzione scolastica e formativa.

Pertanto, stante la necessità di garantire la continuità e la salvaguardia delle titolarità dei posti in organico presso le singole istituzioni scolastiche e formative alla data dell'inizio dell'anno scolastico e formativo 2021/2022, si propone di prevedere un'applicazione progressiva dei predetti parametri a partire dall'anno scolastico 2021/2022 confermando la titolarità del personale assistente educatore a tempo indeterminato assegnato alle singole istituzioni scolastiche e formative; pertanto le assegnazioni di posti in organico potranno essere disposte solo in aggiunta ai posti non già assegnati.

In conseguenza di quanto previsto nel precedente paragrafo, con riferimento alle ore eventualmente a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative in eccedenza rispetto a quanto risultante dall'applicazione di detti parametri, al fine di evitare una inappropriata sovrapposizione degli interventi, si propone di tenerne conto ai fini della determinazione del monte ore ammissibile a finanziamento per il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa.

In particolare, per l'anno scolastico 2021/2022 si propone di applicare il coefficiente numerico sopra menzionato limitatamente alla quota di organico corrispondente alla differenza tra il contingente massimo sopra richiamato e il numero di posti già attribuiti a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche e

formative provinciali; secondo un principio di equità, detta quota verrà distribuita e assegnata alle scuole che, dall'applicazione del parametro, risulterebbero aver diritto a un numero superiore di unità di personale a tempo indeterminato rispetto a quello già in organico.

In secondo luogo, si rende necessario ridefinire il servizio di fornitura di materiale didattico in formato accessibile a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità sensoriale della vista al fine di garantire tale servizio in un'ottica di sussidiarietà, efficacia ed efficienza del servizio reso.

L'amministrazione provinciale ha sempre assicurato la fruibilità dei testi scolastici agli studenti e alle studentesse con disabilità visiva assumendo direttamente la spesa di detto servizio, ivi compresa l'attività di valutazione del fabbisogno medesimo, tramite uno specifico ente accreditato secondo le disposizioni provinciali in tale ambito.

Lo sviluppo della tecnologia e l'aumento della digitalizzazione in campo didattico hanno consentito di implementare nuove forme di accesso facilitato ai testi scolastici da parte degli studenti e delle studentesse con disabilità sensoriale della vista, pur salvaguardando la possibilità di ricorrere alla predisposizione e stampa dei testi scolastici in caratteri ingranditi e/o braille (secondo quanto disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", in particolare all'articolo 71 bis), laddove non fosse possibile utilizzare le tecnologie digitali.

L'esperienza di questi anni ha evidenziato come le istituzioni scolastiche e formative abbiano consolidato competenza e capacità di analisi dell'appropriatezza dei singoli interventi di inclusione scolastica, garantendo una maggiore efficacia ed equità nell'individuazione dei bisogni e dunque efficienza e sostenibilità degli stessi.

RIFERIMENTO : 2021-S167-00041

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 17

Per questa ragione, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre in via sperimentale, la ridefinizione delle modalità con le quali erogare agli istituti scolastici e formativi provinciali uno specifico finanziamento destinato a garantire la trasformazione dei testi scolastici adottati in formato elettronico o, qualora non fosse possibile e comunque in via residuale, la predisposizione e stampa dei testi in caratteri ingranditi e/o braille. Tenuto conto che, in generale, sul territorio nazionale, detto servizio di trasformazione dei testi scolastici in caratteri ingranditi e/o braille per la prima e la seconda classe della scuola primaria è fornito a titolo gratuito, tramite un finanziamento statale, da parte della Biblioteca italiana Ciechi Regina Margherita, si propone di non prevedere alcun finanziamento per tali annualità della scuola primaria, potendo gli istituti scolastici e formativi provinciali beneficiare di tale servizio e richiederne la gratuità, anche qualora tali istituti scolastici e formativi affidassero il servizio a un ente accreditato ai sensi del Capo IV del regolamento.

In coerenza con la deliberazione della Giunta provinciale n. 668 di data 20 aprile 2018, riguardante le disposizioni generali per l'adozione dei libri di testo nel primo e secondo ciclo di istruzione, la quale prevede che, nei casi di nuove adozioni di libri, queste dovranno essere disponibili nella versione digitale o nella versione mista (testo in formato cartaceo e contenuti digitali integrativi,

ovvero una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in forma disgiunta), il presente provvedimento mira a incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali ai fini dell'inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con disabilità sensoriale della vista.

Sulla base di un'attenta analisi del fabbisogno scolastico soddisfatto nell'ultimo quadriennio, si propone di stabilire un limite massimo di pagine ammissibile a finanziamento per il servizio di predisposizione e stampa a caratteri ingranditi e/o braille dei testi scolastici (n. 4.500 pagine). A tale proposito, si specifica che il limite numerico che fissa il numero massimo di pagine originali che possono essere trasformate per ciascuno studente e studentessa, con riferimento a ciascun grado di istruzione, è stato ottenuto calcolando la media aritmetica delle pagine ammesse a finanziamento negli ultimi quattro anni scolastici.

Pertanto, visto quanto esplicitato nelle premesse, si propone l'approvazione dell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Criteri e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2021/2022" che sostituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, quanto approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n.

401 di data 22 marzo 2019 "Criteri e modalità dell'offerta dei servizi per l'attuazione dell'inclusione scolastica: termini e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'assistenza e attività educativa, la facilitazione alla comunicazione, il lettorato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo a partire dall'anno scolastico 2019/2020" .

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e formative paritarie, si rimanda alle specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi degli articoli 76 (istituzioni scolastiche) e 36 (istituzioni formative) della legge provinciale sulla scuola.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

RIFERIMENTO : 2021-S167-00041

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 17

- visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 19 novembre 2003, n. 346, che all'articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio,

dalla Provincia Autonoma di Trento;

- vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap);

- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

- visti gli atti e le norme citati in premessa;

- vista l'informativa fornita alle organizzazioni sindacali negli incontri del 13 aprile 2021 e del 22 aprile 2021;

- visti i pareri positivi del servizio pianificazione strategica e programmazione europea e del dipartimento affari finanziari;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegato A) Criteri e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2021/2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che i criteri definiti nell'allegato A) di cui al punto 1 del presente provvedimento si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/2022;

3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 401 del 22 marzo 2019, modificata con deliberazione n. 568 del 30 aprile 2020;

4. di rinviare a successive determinazioni del dirigente della struttura provinciale competente in materia di inclusione scolastica l'applicazione dei criteri contenuti nel presente provvedimento con riferimento alle relative assegnazioni umane e finanziarie.

RIFERIMENTO : 2021-S167-00041

Pag 5 di 6 GZ - ROB - DB

Num. prog. 5 di 17

Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.